

N. R.G. 154/2019



**TRIBUNALE DI ASTI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**resa all'esito dell'udienza celebrata mediante trattazione scritta**

nella causa iscritta al n. r.g.l. **154/2019** promossa da:

**MARIO GAROFALO** (C.F. GRFMRA75A28F839B), e **BARBARA GASPARIN** (C.F. GSPBBR70R67A479J), in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore **SAMUELE GAROFALO** (C.F. GRFSML08L04A479V), con il patrocinio dell'avv. ZANELATO PAOLA

*ricorrente*

contro

**I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. ZECCHINI SILVIA

*resistente*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti

premessi che:

- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. gli odierni ricorrenti, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Samuele Garofalo, hanno adito questo Ufficio al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti (Disturbo Evolutivo Specifico della funzione motoria e disturbo evolutivo delle abilità scolastiche - disgrafia), il riconoscimento del requisito sanitario sotteso all'indennità di frequenza;
- il c.t.u. nominato nella fase di a.t.p. ha concluso ritenendo insussistente nel caso di specie i presupposti cui la l. 289/1990 riconnette il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
- i ricorrenti hanno depositato rituale dichiarazione di dissenso, relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario in esame e hanno proposto tempestivamente ricorso introduttivo del presente giudizio ai sensi dell'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c.;



- si è costituito l'Istituto Previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso;  
- sentito a chiarimenti il c.t.u. in udienza, la causa è stata rinviata per la discussione, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020;

considerato che:

- l'art. 1 della l. 289/1990 prevede che: *"1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.*
- 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.*
- 3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.*
- 4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.*
- 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica";*
- il riconoscimento del beneficio in questione è destinato a consentire al soggetto *"il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici"* e richiede la valutazione circa la sussistenza in capo al minore di *"difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età"*;
- in materia di DSA può farsi riferimento alla l. 170/2010, la quale all'art. 1 *"riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento"* che *"si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana"*; il successivo art. 2 della legge n. 170/2010 specifica le finalità della legge stessa, ovvero *"a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi*



*didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale”;*

- in vista di tali finalità la legge, all’art. 5, prevede una serie di strumenti dispensativi e compensativi di flessibilità scolastica destinati a consentire agli studenti un percorso scolastico completo, non penalizzato dalle specifiche difficoltà apportate dai DSA;

- è previsto inoltre, all’art. 6, che *“I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili”;*

- ebbene, alla luce del complesso delle norme richiamate può affermarsi che la l. 170/2010 è finalizzata a sostenere gli studenti con DSA nello studio, attraverso la previsione di strumenti specifici per affrontare e superare i limiti derivanti da detti disturbi, ma tale legge non disciplina affatto la diversa materia delle prestazioni assistenziali eventualmente spettanti a tali minori, non contenendo alcun riconoscimento di provvidenze economiche in favore dei minori con DSA e non prevedendo, in particolare, alcun automatismo tra la diagnosi di DSA e il riconoscimento dell’indennità di frequenza; al contrario, proprio l’art. 1 della l. 170/2010 precisa che i DSA *“possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”*, dal che deve dedursi che – ai sensi della stessa legge n. 170/2010 - non sempre i DSA comportano limitazioni importanti alla attività della vita quotidiana dei minori; e, del resto, è noto che i DSA possano assumere diversa gravità;

- da quanto sopra discende che va escluso ogni automatismo tra diagnosi di DSA e diritto all’indennità di frequenza, prestazione che presuppone invece che il minore abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età;

- appare dunque del tutto irrilevante il riconoscimento dell’indennità di frequenza nei casi di cui ai numerosi precedenti prodotti in giudizio dai ricorrenti, non potendosi prescindere – ai fini della decise - da una compiuta e rigorosa indagine in concreto della peculiare condizione del singolo soggetto interessato;

- nel caso di specie il c.t.u. nominato ha escluso la ricorrenza in capo al minore Samuele Garofalo delle condizioni di *“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”* che la legge richiede per il riconoscimento dell’indennità di frequenza;

- nello specifico, il c.t.u. ha riconosciuto la ricorrenza dei disturbi evidenziati in ricorso ma, sulla scorta della visita compiuta e sulla scorta della documentazione analizzata non ha ritenuto tali disturbi di gravità tale da inficiare in maniera significativa le funzioni e i compiti della vita quotidiana, trattandosi di un disturbo attinente alla funzione motoria che si compendia essenzialmente nella



disgrafia e nel disturbo della motricità fine, che nondimeno consente al minore di praticare sport come il nuoto o le arti marziali e non comporta difficoltà nei gesti quotidiani al di fuori della scrittura; invero, non sono stati riscontrati né un ritardo di acquisizione dello sviluppo motorio, né un ritardo nello sviluppo del linguaggio, né segni neurologici sfumati, e neppure problemi socio emotivo comportamentali (cfr. relazione medico legale depositata nel corso del giudizio per a.t.p.o il 14.12.2018 e i chiarimenti resi all'udienza del 28.1.2020);

- né, per vero, parte ricorrente ha dedotto elementi specifici e concreti su cui fondare una diversa valutazione in ordine alla gravità delle limitazioni discendenti dal disturbo da cui pacificamente è affetto il piccolo Samuele: non consta infatti che il minore sia affiancato da un insegnante di sostegno, né che vi siano significative difficoltà scolastiche, né che sussistano limitazioni anche in relazione a funzioni e compiti propri dell'età diversi da quelli scolastici, quali attività sportive e ricreative, relazioni con i coetanei e con gli adulti;

- alla luce di quanto sopra non si ravvisano ragioni per superare la condivisibile valutazione del c.t.u. in ordine all'insussistenza delle condizioni medico-legali richieste per il riconoscimento della prestazione in esame;

- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambe le fasi, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14; per le medesime ragioni devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente anche le spese della consulenza tecnica espletata nella fase di a.t.p.o., così come liquidate con decreto del 19.12.2018;

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,

- rigetta la domanda di cui al ricorso;

- condanna parte ricorrente a rifondere all'INPS le spese di lite che liquida in complessivi € 4.200,00, oltre oneri di legge;

- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 19.12.2018.

Asti, 13/07/2020

**IL GIUDICE**

*dott.ssa Elisabetta Antoci*

